

Savigliano, 22/03/2021

Prot. n. 03/2021

COVID-19: CONGEDI PER GENITORI E BONUS BABY SITTING

II D.L. n°30 del 13/03/2021 stabilisce misure a sostegno delle famiglie con figli di DAD o in quarantena.

CASISTICHE TUTELATE

Le misure di sostegno sono rivolte a genitori con figli conviventi minori di 16 anni, per tutto o parte del periodo di:

- > sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- > durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- > durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

SMART WORKING E CONGEDI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

I lavoratori dipendenti, nei casi sopra elencati, possono usufruire alternativamente:

- dello smart working;
- del congedo retribuito nella misura pari al 50% della retribuzione media giornaliera a carico INPS (solo per genitori di figli fino a 14 anni o figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o centri diurni dei quali sia stata disposta la chiusura);
- del congedo non retribuito (per genitori di figli dai 14 ai 16 anni).

VOUCHER BONUS BABY SITTING PER AUTONOMI E LAVORATORI DEL SETTORE SICUREZZA/SANITARIO

Nei casi sopra elencati, possono usufruire di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, i seguenti lavoratori con figli conviventi minori di 14 anni:

- > iscritti alla gestione separata INPS;
- > lavoratori autonomi;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

COMPATIBILITA' DELLE MISURE CON LA SITUAZIONE LAVORATIVA DELL'ALTRO GENITORE

Possono accedere alle misure sopra descritte entrambi i genitori, ma in modo alternativo tra loro.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo per lavoratori dipendenti, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro (ad esempio in cassa integrazione), l'altro genitore non può fruire delle misure previste, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure.

PRESENTAZIONE ISTANZE PER ACCESSO ALLE MISURE

Le istanze per la fruizione del congedo e per il bonus baby-sitting devono essere presentate all'INPS:

- direttamente dal lavoratore, attraverso l'apposita applicazione disponibile sul portale web dell'INPS;
- attraverso i Patronati.

Al momento l'INPS non ha ancora rilasciato le istruzioni per la presentazione delle istanze delle nuove misure, occorrerà dunque attendere l'aggiornamento delle procedure.

